

Le ipotesi di riforma delle professioni intellettuali



Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri



Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri

CONSIGLIO DIRETTIVO

dott. ing. Giovanni Angotti	<i>Presidente</i>
dott. ing. Alberto Speroni	<i>Vice Presidente</i>
dott. ing. Renato Cannarozzo	<i>Consigliere</i>
dott. ing. Alberto Dusman	<i>Consigliere</i>
dott. ing. Giancarlo Giambelli	<i>Consigliere</i>
dott. Massimiliano Pittau	<i>Direttore</i>

COLLEGIO DEI REVISORI

dott. Domenico Contini	<i>Presidente</i>
dott. Stefania Libori	<i>Revisore</i>
dott. Francesco Ricotta	<i>Revisore</i>

Sede: Via Dora, 2 - 00198 Roma - Tel. 06.85354739, fax 06 84241800,
e-mail: centrostudi.cni@tiscalinet.it

Il presente testo è stato redatto dal dott. Massimiliano Pittau, Direttore del Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri.

Sommario

Premessa	pag.	9
1. Legge delega o legge quadro?	»	11
2. Quale il soggetto vigilante?	»	13
3. La natura delle prestazioni professionali	»	14
4. Il destino degli Ordini esistenti	»	15
5. Accesso alle professioni regolate	»	17
6. Tirocinio professionale	»	19
7. Incompatibilità con l'esercizio della professione	»	20
8. Le associazioni non regolate	»	21
9. Tariffe	»	23
10. Codice deontologico	»	25
11. Società professionali	»	26
12. Assicurazione per responsabilità civile	»	28
13. Pubblicità	»	29
14. Previdenza	»	30
15. Tutela dei consumatori	»	31
16. Natura degli Ordini	»	32
17. Articolazione territoriale degli Ordini	»	33
18. Funzioni degli Ordini	»	34
19. Consiglio degli Ordini	»	35

Premessa

La questione della riforma delle professioni intellettuali è affrontata, nel suo complesso, da un numero limitato di disegni di legge, almeno considerando quelli proposti nel corso della attuale legislatura.

La proposta sulla quale ruota il dibattito è quella del DDL n.5092 presentato alla Camera il 9 luglio 1998 (detta bozza Mirone); ad essa precedente è il disegno di legge n.2856 presentato al Senato il 28 ottobre 1997 con primo firmatario il Senatore Pappalardo della Sinistra Democratica e la proposta di legge presentata alla Camera dal deputato Simeone (Alleanza Nazionale) con numero 4678 del 17 marzo 1998; successive sono invece il disegno di legge n. 3534 presentato al Senato dal Senatore Pastore (Forza Italia) il 23 settembre 1998 e la proposta di legge numero 5482 (che ricalca con lievi modifiche il disegno di legge n. 3434) presentata dal Deputato Biondi il 3 dicembre 1998. Recentemente è stato presentato un altro progetto di legge alla Camera il 29 luglio del 1999 dall'Onorevole Casini, con il numero 6296 (tav. 1).

Un altro Disegno di legge (il numero 3517, presentato dal Senatore Calvi al Senato il 17 settembre 1998), affronta invece un aspetto particolare della riforma, quello della disciplina delle società tra professionisti.

A fronte di tali ipotesi di legge ufficiali (il cui numero è significativamente inferiore a quello dei disegni e progetti di legge depositati in questa legislatura per la costituzione di nuove professioni regolamentate – si

veda la tav. 2), vi sono altre proposte strutturate che hanno influenzato notevolmente il dibattito in corso: la segnalazione espressa dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato il 4 febbraio 1999 in riferimento al DDL n. 5092; i 16 principi fondamentali approvati dal CUP il 14 luglio 1999; lo Schema di disegno di legge presentato dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali il 16 luglio 1999 (redatto dal Professor Sabino Cassese).

Oltre a tali disegni di riforma strutturati, vi sono state numerose prese di posizione istituzionali o meno: tra di esse vanno segnalate le interviste rilasciate da Mario Monti nei primi giorni di settembre, quella di Amato della fine di luglio, l'articolo di De Rita della fine di luglio, il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria per gli anni 2000-2003, la mozione che Veltroni presenterà al Congresso dei DS a gennaio 2000.

Da segnalare, nella seconda decade di novembre 1999, l'intervista al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Bassanini che ha illustrato gli emendamenti al disegno di legge 5092 (bozza Mirone) messi a punto da Palazzo Chigi.

Complessivamente si delinea un quadro articolato di prospettive, dal quale emerge un sostanziale accordo su alcuni punti ed invece dissidi persistenti su altri. Nelle prossime pagine saranno esaminate le diverse posizioni sui principali aspetti della riforma.

1. Legge delega o legge quadro?

Uno degli aspetti sui quali è più forte il contrasto in particolare tra le diverse forze politiche riguarda la natura del provvedimento da adottare per la riforma delle professioni intellettuali. Le forze di opposizione propendono e richiedono che tale riforma avvenga con una legge quadro, quindi con il diretto coinvolgimento del Parlamento anche negli aspetti minuti del provvedimento, mentre le forze della maggioranza propendono per una legge delega che assegni al Governo, una volta definiti i principi generali della riforma, il mandato ed il tempo di implementare i diversi decreti attuativi. Differenze sussistono anche nel tempo concesso dalle diverse ipotesi di riforma al Governo per la definizione e l'emanazione dei decreti attuativi (tav. 7.1).

Propendono per una legge delega il DDL 5092 ed il DDL 2856 (il primo proposto dal Governo il secondo da un parlamentare della attuale maggioranza), ma anche il Pdl 4678 proposto da un deputato di Alleanza Nazionale; tutte e tre le ipotesi assegnano al Governo un anno di tempo per emanare i decreti attuativi. Il Ddl 5092 dà altri due anni di tempo al Governo per emanare ulteriori disposizioni correttive.

Propendono per una legge quadro il DDL 3534, il DI 5482, il Pdl 6296 (tutti proposti da parlamentari dell'attuale opposizione) e lo schema di DDL proposto dal Consiglio nazionale dei Periti Industriali. Il Pdl 6296 assegna al Governo un anno di tempo per emanare i decreti attuativi; il

DDL 3534 ed il Dl 5482, concedono invece 18 mesi, prevedendo però l'emanazione di decreti attuativi specifici per ciascuna professione ed il consulto degli ordini su alcuni aspetti della riforma; il Ddl dei Periti industriali, concede 5 anni di tempo al Governo e prevede che i decreti attuativi siano proposti dal costituendo Consiglio degli Ordini.

Sulla questione non si esprime invece l'Autorità Garante per la Concorrenza.

Il CUP propende per l'emanazione di una legge quadro e la concessione di 5 anni di tempo per la definizione dei decreti attuativi. Nella sua recente intervista, il Sottosegretario Bassanini ha confermato l'intenzione del Governo di procedere attraverso una legge delega.

2. Quale il soggetto vigilante?

Un altro aspetto della riforma che vede contrapposti da un lato il CUP e dall'altro tutte le forze politiche, con una sola significativa eccezione, riguarda l'individuazione del Ministero al quale demandare la vigilanza governativa sulle associazioni professionali regolate (tav. 7.1).

Per il CUP tale Ministero dovrebbe rimanere quello attuale (il Ministero di Grazia e Giustizia) per tutte le associazioni regolate; in tutti i disegni e progetti di legge esaminati invece tale competenza non viene attribuita ad uno specifico Ministero, lasciando intendere che essa sarà multipla e differenziata a seconda della natura delle diverse associazioni regolate.

Solo il recente Pdl 6296 presentato dall'Onorevole Casini individua nel solo Ministero di Grazia e Giustizia il soggetto vigilante sulle associazioni professionali regolate.

3. La natura delle prestazioni professionali

La questione della natura delle prestazioni professionali è, come è noto, alquanto delicata. Le recenti sentenze della Corte di Giustizia Europea che hanno equiparato le prestazioni professionali alla attività d'impresa, hanno di fatto dato il la alle ipotesi di riforma più radicali dell'ordinamento professionale.

In Italia la posizione della Corte di Giustizia Europea è sposata in pieno dalla Autorità Garante per la Concorrenza, mentre la maggior parte delle ipotesi di legge presentate non si pronuncia sulla questione (tav. 7.1).

Solo il Ddl 5092 distingue nettamente le attività d'impresa dalle prestazioni professionali; tale distinzione non dovrebbe però essere confermata dopo le modifiche al Ddl 5092, illustrate recentemente dal Sottosegretario Bassanini.

4. Il destino degli Ordini esistenti

Un altro aspetto controverso è quello del destino degli Ordini esistenti, una volta che sia stato approvato il disegno di riforma.

Solo una delle proposte di legge presentate in Parlamento si esprime sulla questione; è il Ddl 2856 (Sinistra Democratica) che prevede la soppressione degli Ordini per i quali non si riconosca un prevalente interesse pubblico ed accorpamenti in un unico centro per quelli che presentano preminenti tratti di attività (tav. 7.2). Tutte le altre ipotesi non danno alcuna assicurazione sull'argomento.

Molto netta è la posizione dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, per la quale le associazioni professionali regolate devono avere carattere di eccezionalità. Devono cioè riguardare esclusivamente le attività professionali *congiuntamente* caratterizzate dal riferimento a principi e valori costituzionali, da una elevata complessità delle prestazioni e da una rilevanza dei costi sociali conseguenti ad una inadeguata erogazione della prestazione.

La simultanea presenza delle tre citate caratteristiche dovrebbe essere la condizione per il mantenimento dell'esclusiva nello svolgimento della professione, secondo le modifiche al Ddl 5092 illustrate dal Sottosegretario Bassanini. Ciò comporterebbe, implicitamente, delle ripercussioni sull'obbligatorietà dell'iscrizione in mancanza della quale si realizzerebbe una sostanziale coincidenza tra Ordini e associazioni libere. D'altro canto

lo stesso Ddl 5092 “modificato”, sembra prevedere il riconoscimento automatico degli Ordini esistenti.

Il CUP richiede invece l’automatico riconoscimento della qualifica di Ordine alle associazioni professionali regolamentate alla data dell’entrata in vigore della nuova legge. Sulla stessa linea si pone, la proposta di disegno dei Periti Industriali, per la quale la regolazione delle professioni è motivata dall’esigenza di proteggere i fruitori dei servizi professionali, ma anche da quella di tutelare il sapere organizzato, il mestiere e l’esperienza degli esercenti la professione. Oltre a prevedere il riconoscimento automatico degli Ordini esistenti, il disegno di riforma dei Periti industriali concede a questi ultimi, come agli esercenti le professioni regolate, il mantenimento delle attuali funzioni e poteri per un periodo di 5 anni dalla data di emanazione della legge di riordino. L’ipotesi dei Periti Industriali prevede anche la possibilità della fusione o federazione di più ordini, come pure la ripartizione degli ordini stessi in albi a più livelli, ma queste operazioni dovranno essere promosse dal costituendo Consiglio degli Ordini (vedi Pag. 17 del presente testo), un organo in cui i rappresentanti degli Enti professionali dovrebbero costituire la minoranza.

5. Accesso alle professioni regolate

Sulla questione dell'accesso alle professioni lo schema di riforma proposto dal CUP e il Pdl 6296 presentato dall'Onorevole Casini prevedono un accesso libero alle professioni con mantenimento dell'esame di Stato, la predeterminazione numerica per l'esercizio delle professioni che comportano lo svolgimento di una funzione pubblica (notai, farmacisti), l'iscrizione obbligatoria agli albi (tav. 7.3).

L'iscrizione obbligatoria agli albi non è prevista invece dai DDL 5092 e 3534, e dal DL 5482 che per il resto coincidono con lo schema CUP e con la proposta Casini. Le modifiche al Ddl 5092 illustrate recentemente da Bassasini, specificano che nelle commissioni giudicatrici dell'esame di Stato i professionisti dovranno essere una minoranza; vengono previsti anche interventi per ridurre la discrezionalità nella valutazione dei candidati e l'eccessiva selettività delle prove.

Il DDL 2856 presentato dalla Sinistra Democratica prevede l'abolizione dell'esame di Stato, mentre le modalità di accesso dovranno essere definite specificamente per ciascuna professione nel rispetto della legislazione comunitaria. Nessun riferimento al mantenimento della iscrizione obbligatoria agli albi.

L'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato è favorevole al mantenimento dell'esame di Stato, che però non deve avere alcun limite di età e di numero di prove per il suo superamento e deve vedere ridotta

la presenza dei rappresentanti delle associazioni regolate nelle commissioni esaminatrici; il superamento dell'esame di Stato consentirebbe l'utilizzo del titolo anche senza l'iscrizione alla rispettiva associazione professionale. Non è prevista alcuna predeterminazione numerica, nemmeno per le professioni che comportano l'esercizio di funzioni pubbliche (in tal caso viene definita accettabile solo la previsione di un numero minimo di professionisti). Vengono richiesti delle limitazioni ai poteri di revoca delle abilitazioni professionali da parte degli Ordini, in relazione all'attività di certificazione e verifica periodica della qualità delle prestazioni professionali.

Anche lo schema proposto dai Periti industriali prevede un accesso libero alle professioni, previo il superamento dell'esame di Stato (di cui si richiede una omogeneizzazione in tutto il territorio italiano in termini di difficoltà) senza alcuna predeterminazione numerica anche per le professioni che comportano l'espletamento di funzioni pubbliche. Lo stesso schema individua nel titolo di studio universitario di primo livello, il titolo di accesso alle associazioni professionali; vengono previste solo alcune eccezioni per professioni che richiedono per l'accesso un titolo di studio di secondo livello e per quei professionisti che già svolgono al momento dell'eventuale approvazione del provvedimento attività professionale.

6. Tirocinio professionale

Sulla questione il CUP si esprime per il mantenimento del tirocinio, che può essere svolto contemporaneamente al conseguimento del titolo di studio ed in forme alternative come i corsi specialistici. I DDL 5092 e 3534, il DL 5482 ed il Pdl 6296 sono sulla stessa linea anche se non ammettono la possibilità di frequentare alternativamente corsi specialistici. Il Pdl 6296 prevede anche la definizione di soglie minime di remunerazione per i tirocinanti per le attività lavorative eventualmente svolte, con specifiche detrazioni di imposta per il professionista (tav. 7.3).

Il Ddl 2856 presentato dalla Sinistra Democratica prevede invece l'abolizione del periodo di tirocinio e del praticantato; una posizione ancor più radicale di quella dell'Autorità Garante per la Concorrenza che ammette il tirocinio solo in casi particolari e con durata limitata.

Lo schema proposto dai Periti Industriali invece sembra escludere ogni forma di tirocinio *on the job*, prevedendo invece percorsi di formazione abilitanti da tenere presso scuole istituite o promosse dagli Ordini professionali; tali scuole, oltre alla preparazione degli aspiranti professionisti, dovrebbero anche preoccuparsi dell'aggiornamento delle competenze di chi già esercita la professione. Entrambe le tipologie di corso dovrebbero essere finanziate con fondi del Ministero del Lavoro e dell'Unione Europea per la formazione professionale.

7 • Incompatibilità con l'esercizio della professione

Sulla questione il CUP non prende posizione, come pure la maggior parte delle proposte di riforma esaminate (tav. 7.4).

L'unico disegno di legge presente in Parlamento che si occupa di questo aspetto è il Ddl 2856 (Sinistra Democratica), che prevede l'incompatibilità dell'esercizio della professione con il rapporto di lavoro subordinato (comprese le figure di sostituti, ausiliari, tirocinanti) presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici, territoriali e locali, aziende pubbliche e a capitale misto. Lo stesso disegno di legge prevede che i professionisti dipendenti possano esercitare l'attività professionale solo in relazione al rapporto di lavoro subordinato presso amministrazioni e istituzioni pubbliche, previa iscrizione ad elenchi speciali tenuti presso gli Ordini professionali. L'iscrizione agli elenchi speciali esclude dall'elettorato attivo e passivo per la costituzione degli organi di gestione degli Ordini professionali.

L'Autorità Garante per la Concorrenza considera perfettamente compatibile invece l'esercizio dell'attività professionale in forma dipendente, il contemporaneo esercizio di più attività professionali libere, il contemporaneo esercizio dell'attività professionale libero e dell'attività dipendente.

Lo schema dei Periti Industriali è un po' più generico, ma si esprime anche esso per la compatibilità dell'attività professionale con ulteriori attività purché non in conflitto con quelle ad essi riservate.

8. Le associazioni non regolate

Tutti i disegni e progetti di legge prevedono la possibilità per i prestatori di attività professionali non regolate di istituire delle associazioni. Per l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato tali associazioni dovrebbero costituire la regola (tav. 7.4).

Per il DDL 5092 ed il CUP tali associazioni dovrebbero essere istituite presso il Ministero competente, lasciando intendere una loro attribuzione differenziata a seconda delle diverse caratteristiche delle attività professionali.

Per i disegni di legge presentati da Forza Italia invece (Ddl 3534 e 5482) l'istituzione dovrebbe avvenire presso il Ministero di Grazia e Giustizia; allo stesso modo per lo schema di disegno di legge presentato dai Periti Industriali nel quale tale opzione è posta in alternativa con quella del Ministero dell'Interno.

Il DDL 5092, il documento del CUP, i disegni di legge presentati da Forza Italia prevedono il coinvolgimento del CNEL nelle procedure di istituzione (e in alcuni casi di monitoraggio) delle associazioni professionali non regolate; il DDL 5092 e i disegni di legge presentati da Forza Italia prevedono anche un consulto dei Consigli Nazionali degli Ordini attinenti attività professionali affini. Quest'ultimo consulto viene considerato improprio dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato.

Infine per il Ddl 5092 e i disegni di legge presentati da Forza Italia l'iscrizione alle associazioni non regolate non consente l'utilizzo del titolo da parte del professionista; di parere opposto invece lo schema di disegno di legge presentato dai Periti Industriali.

9. Tariffe

Ancora distanti sembrano invece le posizioni rispetto le tariffe professionali.

Il CUP propone il mantenimento delle tariffe massime a tutela della clientela; la sostituzione di quelle minime con rilevazione dei costi di ciascuna prestazione e con un una rilevazione *ex post* dei corrispettivi medi applicati nel territorio nazionale; livelli tariffari inderogabili per prestazioni obbligatorie emanate dal Governo previo parere *favorevole* del Consiglio Nazionale dell'Ordine (tav. 7.5).

Il Ddl 5092 si limita ad affermare che le tariffe riguardano solo le prestazioni professionali obbligatorie, sono emanate dal Consiglio dei Ministri previo parere (implicitamente non vincolante) del Consiglio Nazionale dell'Ordine coinvolto. Le modifiche illustrate dal Sottosegretario Bassasini, portano il Ddl 5092 ad abolire le tariffe minime, sostituite dall'indicazione dei costi minimi per ciascuna prestazione. In prospettiva tali indicazioni saranno aggiornate da rilevazioni statistiche dei costi medi. Tariffe minime rimarranno per le prestazioni imposte al singolo professionista. Tariffe massime potranno rimanere in alcuni casi e saranno fissate con regolamento. Viene previsto anche l'obbligo di informare il cliente sulle modalità di determinazione degli onorari.

I disegni e le proposte di legge presentati dalle forze di opposizione (Ddl 3534, Pdl 5482, Pdl 6296) prevedono la possibilità per gli Ordini di

stabilire tariffe massime inderogabili, nonché tariffe minime inderogabili solo per prestazioni obbligatorie o che costituiscono pubblica funzione. Le tariffe inderogabili devono essere approvate dal Ministero vigilante, che per il Pdl 6296 è quello di Grazia e Giustizia. Rispetto alla posizione del CUP, il potere di veto si sposta dall'Ordine al Ministero.

Una abolizione completa delle tariffe viene prevista dal DDL n.2856 presentato dalla Sinistra Democratica. Anche l'Autorità Garante per la Concorrenza si esprime per una abolizione delle tariffe (specificando l'eventuale rilevazione dei prezzi debba essere effettuata da un soggetto terzo e non dall'associazione professionale), prevedendo però la possibilità di definire livelli tariffari inderogabili massimi nei casi di particolare debolezza dell'utente (per le prestazioni mediche che hanno carattere di urgenza e per quelle erogate da un numero limitato di soggetti come i notai).

Sulla questione delle tariffe non si esprime invece la proposta di legge dei Periti Industriali.

10. Codice deontologico

Il CUP prevede la definizione obbligatoria di un codice deontologico a carico dell'Ordine professionale (tav. 7.5).

Sulla stessa linea il Ddl 5092 e quelli presentati dalle forze dell'opposizione (Ddl 3534, Pdl 5482 e Pdl 6296), per i quali il codice deve essere approvato dal Ministero vigilante (per il Pdl 6296 quest'ultimo si identifica con quello di Grazia e Giustizia).

La proposta dei Periti Industriali specifica che il codice deontologico deve essere reso accessibile ai fruitori dei servizi professionali.

L'autorità Garante per la Concorrenza richiede con forza l'esclusione dal codice deontologico di qualsiasi disposizione idonea a restringere la concorrenza tra i professionisti.

11. Società professionali

Sono ammesse da tutte le proposte di riforma analizzate; queste ultime si differenziano per alcuni particolari aspetti tra i quali spiccano i vincoli posti alla presenza di soci non professionisti (tav. 7.6).

Per il CUP non è ammessa la partecipazione al capitale delle società di soci non professionisti, apportatori di solo capitale.

Per il DDL 5092 la partecipazione di soci non professionisti al capitale è ammessa in posizione comunque minoritaria. Le modifiche al Ddl 5092 illustrate dal Sottosegretario Bassanini, puntualizzano la quota massima di partecipazione dei soci non professionisti al 25 %. In ogni caso le società per le professioni legali non potranno avere soci di solo capitale. Dovrebbe essere previsto l'obbligo di iscrizione delle società in appositi albi, consentendo il mantenimento di un controllo disciplinare sui soci professionisti. È prevista inoltre l'incompatibilità per le società tra attività di progettazione e quella di esecuzione.

Per lo schema proposto dai Periti Industriali il limite alla partecipazione di soci non professionisti al capitale sociale deve essere pari ad un massimo del 25%.

I DDL 3534 e 5482 presentati da Forza Italia nonché il DDL 3517 presentato dai democratici di sinistra prevedono la costituzione di SPA (solo i disegni di legge di Forza Italia), Srl, società in accomandita semplice e per azioni, società cooperative solo per le professioni tecniche. Solo in

questi casi è previsto l'ingresso di soci non professionisti, con precise limitazioni. Nelle Spa e Srl la quota di soci professionisti deve essere superiore ai due terzi del capitale sociale e la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci iscritti in albi; nelle società in accomandita possono essere accomandatari solo soci iscritti in albi e la quota complessiva degli accomandatari deve superare in ogni caso il 51%; nelle società cooperative, sono ammessi come soci solo iscritti negli albi e non sono ammessi soci sovventori.

Per il Pdl 6296 la possibilità di istituire società di capitali, in accomandita e società cooperative si estende (con i limiti sopra esposti per le professioni tecniche) a tutte le professioni.

Nessuna limitazione alla partecipazione di soci non professionisti invece per il DDL 2856 della Sinistra Democratica e per l'Autorità Garante per la Concorrenza.

12. Assicurazione per responsabilità civile

Il CUP prevede la stipula a carico del professionista di una assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile (tav. 7.7).

Ad eccezione del Ddl 2856 e dell'Autorità Garante della Concorrenza che non si esprimono sulla questione, tutti le proposte di riforma esaminate concordano con tale indicazione.

Il Ddl 3517 presentato dal Senatore Calvi prevede l'obbligatorietà di tale assicurazione anche per le società tra professionisti, con un massimale superiore al volume d'affari della società dell'ultimo triennio.

13. Pubblicità

Tutti i disegni di legge prevedono l'abolizione del divieto di pubblicità. Il CUP ammette però solo la pubblicità a carattere informativo e secondo regole stabilite dai rispettivi ordini (tav. 7.7).

Lo schema proposto dai Periti Industriali non consente la pubblicità comparativa; l'Autorità Garante per la Concorrenza evidenzia invece come la pubblicità debba riferirsi alle tipologie, alle caratteristiche, ai prezzi dei servizi offerti.

14. Previdenza

Il CUP prevede per i professionisti forme di previdenza obbligatorie ed autonome, in continuità con quelle esistenti (tav. 7.7).

Ad eccezione della proposta dei Periti industriali e del Ddl 2856 della Sinistra democratica, nessuna altra ipotesi di riforma affronta tale argomento.

Per i Periti Industriali l'obbligo dell'iscrizione ad enti previdenziali rimane, ma questi ultimi possono essere sia professionali che generali.

Il Ddl 2856 invece abolisce l'obbligo di iscrizione per i professionisti agli istituti e alle casse di previdenza delle categorie.

15. Tutela dei consumatori

E' l'aspetto sul quale è basato tutto l'impianto di intervento dell'Autorità Garante per la Concorrenza in tema di ordini professionali (tav. 7.7).

Per tutelare maggiormente i consumatori l'Autorità per la Concorrenza prevede diverse misure: pubblicazione e diffusione di standard qualitativi delle prestazioni e comportamenti che i professionisti devono rispettare; possibilità di stipulare contratti con prezzi e garanzie collegati al conseguimento degli obiettivi concordati; diffusione di informazioni quantitative sui prezzi, rilevati ex post e da soggetti terzi rispetto gli ordini professionali.

I Ddl 5092 e 3534, i Pdl 5482 e 6296 prevedono invece l'informazione ai consumatori riguardo i contenuti minimi delle prestazioni, anche mediante la diffusione delle relative norme tecniche.

16. Natura degli Ordini

Questo è un aspetto che non viene affrontato direttamente dalla quasi totalità dei disegni e proposte di legge analizzate; il CUP propende per il mantenimento della natura di diritto pubblico per le associazioni professionali regolate. Dello stesso avviso i disegni di legge presentati in Parlamento dall'attuale opposizione (tav. 7.8).

Di diverso avviso invece lo schema di disegno di legge dei Periti industriali che assegna alle associazioni professionali regolate una natura giuridica privata, ponendo il divieto anche alla ricezione di contributi o altri finanziamenti a carico dello Stato e di altri enti pubblici. Potenzialmente in contraddizione con tale assunto è la previsione del finanziamento dei corsi di formazione e aggiornamento tenuti dalle associazioni professionali da parte del Ministero del Lavoro, previsto dallo stesso schema di disegno di legge.

17 • Articolazione territoriale degli Ordini

Il CUP prevede che l'articolazione territoriale degli Ordini segua criteri tendenzialmente uniformi per tutte le professioni regolate (tav. 7.8).

Sulla stessa posizione il Ddl 2856 e quello 5092; quest'ultimo specifica che l'articolazione potrà avere anche una base diversa da quella provinciale, regionale, nazionale.

Il Ddl 3534 e i Pdl 5482 e 6296 prevedono invece che l'articolazione territoriale venga stabilita specificamente per ciascun Ordine.

18. Funzioni degli Ordini

Rispetto alle funzioni tradizionali svolte dagli Ordini professionali, il CUP prevede a carico di questi ultimi l'obbligo di promuovere e verificare la formazione permanente dei propri iscritti nonché di certificare qualificazione professionale risultante dagli albi e la qualità delle prestazioni ai sensi della disciplina dell'Unione Europea (tav. 7.8).

Di orientamento simile quanto previsto dal Ddl 5092, che però assegna agli Ordini anche il compito di controllare la permanenza dei requisiti degli iscritti.

Tutti le altre proposte di riforma assegnano agli Ordini compiti di formazione e aggiornamento degli iscritti; per quanto riguarda la certificazione della qualità delle prestazioni le posizioni sono differenziate. Non prevede alcunché il Ddl 2856; il Ddl 3534 e i Pdl 5482 e 6296 assegnano agli Ordini funzioni generiche di controllo della qualità e correttezza delle prestazioni, a cui si aggiunge il compito di monitorare contenuti e mercato delle prestazioni; lo schema proposto dai Periti Industriali assegna agli Ordini il compito di diffondere gli standards professionali ed organizzare la certificazione di qualità; l'Autorità Garante per la Concorrenza assegna ad essi un ruolo propositivo nella definizione di protocolli di certificazione della qualità, lasciando però ai professionisti la libertà di conformarvisi.

19. Consiglio degli Ordini

Lo schema proposto dai Periti Industriali prevede l'istituzione di un nuovo organo di governo del mondo delle professioni: il Consiglio degli Ordini.

Composto da 15 membri di cui 5 nominati dai Presidenti delle Camere, 5 dal Consiglio dei Ministri, 5 dal CUP, il nuovo organo avrebbe i compiti di valutare il funzionamento degli enti nazionali; determinare i criteri generali dell'esercizio unitario di rappresentanza degli Ordini professionali; risolvere i conflitti tra gli enti nazionali; promuovere forme di cooperazione tra professionisti e enti professionali; proporre scioglimenti di consigli degli enti nazionali, la fusione o la federazione di più ordini, la ripartizione in albi a più livelli.

Tav. 1 - Progetti e disegni di legge presentati in tema di professioni durante la XIII legislatura - *Riforma delle professioni*

N. assunto nell'iter parlamentare (*)	Presentato da	Argomento
C 6296 (P)	Dep. Casini Pier Ferdinando	Riforma delle professioni intellettuali
C 5482 (P)	Dep. Biondi Alfredo (FI)	Disciplina delle professioni intellettuali
S 3534 (D)	Sen. Pastore Andrea (FI)	Statuto delle professioni intellettuali
C 5092 (P)	Flick Giovanni Maria - Ministro di grazia e giustizia	Riordino professioni intellettuali
S 2856 (D)	Sen. Pappalardo Ferdinando (Sin.Dem.-Ulivo)	Disciplina delle professioni intellettuali

(*) C = Camera (P) = Progetto di legge

S = Senato (D) = Disegno di legge

Fonte: elaborazione Centro Studi CNI da Banca dati della Camera dei Deputati (sito Internet www.senato.it e www.camera.it) aggiornata al 29/10/1999

Tav. 2 - Progetti e disegni di legge presentati in tema di professioni durante la XIII legislatura - *Nuove professioni*

N. assunto nell'iter parlamentare (*)	Presentato da	Argomento
C 4758 (P)	Dep. Napoli Angela (AN)	Istituzione dell'Ordine dei docenti
C 1123 (P)	Dep. Aloï Fortunato (AN)	Istituzione dell'Ordine degli agenti e dei rappresentanti di commercio
S 1579 (D)	Sen. Novi Emiddio (FI)	Istituzione dell'Ordine nazionale degli stenotipisti
S 1431 (D)	Sen. Murineddu Giovanni Pietro (Sin.Dem.-Ulivo)	Professioni di dottore informatico, tecnico informatico e perito informatico

segue

segue Tav. 2 - Progetti e disegni di legge presentati in tema di professioni durante la XIII legislatura - Nuove professioni

N. assunto nell'iter parlamentare (*)	Presentato da	Argomento
S 3930 (D)	Sen. Fumagalli Carulli Ombretta (Rin.Ld.In.-Pop.)	Istituzione delle professioni sanitarie di osteopata e di chiropratico
S 2664 (P)	Sen. Monteleone Antonino (AN)	Istituzione delle professioni sanitarie di odontoiatra e di medico stomatologo
C 2729 (P)	Dep. De Murtas Giovanni (Rif.Com.-Progr.)	Professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea
C 296 (P)	Dep. Scalia Massimo (Misto)	Ordinamento delle professioni di archeologo, storico dell'arte, archivista storico scientifico e bibliotecario
S 2676 (D)	Sen. Mele Giorgio (Sin.Dem.-Ulivo)	Ordinamento delle professioni di archeologo, storico dell'arte, archivista storico scientifico e bibliotecario
S 2184 (D)	Sen. Mignone Valerio (Sin.Dem.-Ulivo)	Ordinamento delle professioni di archeologo e di storico dell'arte
C 3614 (P)	Dep. Bracco Fabrizio Felice (Sin.Dem.-Ulivo)	Ordinamento delle professioni di archeologo, storico dell'arte, archivista storico scientifico e bibliotecario
C 3563 (P)	Dep. Russo Paolo (FI)	Ordinamento delle professioni di archeologo e di storico dell'arte
C 4942 (P)	Dep. Romano Carratelli Domenico (Pop.Dem.-Ulivo)	Accesso alle professioni turistiche

(*) C = Camera (P) = Progetto di legge

S = Senato (D) = Disegno di legge

Fonte: elaborazione Centro Studi CNI da Banca dati della Camera dei Deputati (sito Internet www.senato.it e www.camera.it) aggiornata al 29/10/1999

Tav. 3 - Progetti e disegni di legge presentati in tema di professioni durante la XIII legislatura - Ingegneri

N. assunto nell'iter parlamentare (*)	Presentato da	Argomento
S 2809 (D)	Sen. Caccato Giuseppe (Lega Nord)	Iscrizione alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti
C 3595 (P)	Dep. Ruzzante Piero (Sin.Dem.-Ulivo)	Iscrizione alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti
C 3313 (P)	Dep. Rodeghiero Flavio (Lega Nord)	Iscrizione alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti
C 3263 (P)	Dep. Saonara Giovanni (Pop.Dem.-Ulivo)	Iscrizione alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti
S 2426 (D)	Sen. Toniolli Marco (FI)	Iscrizione alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti
S 860 (D)	Sen. Bucciero Ettore (AN)	Iscrizione alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti
C 6001 (P)	Dep. Giannattasio Pietro (FI)	Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere per alcune categorie di ufficiali dell'Esercito
S 2766 (P)	Sen. Siliquini Maria Grazia (AN)	Controversie tributarie
C 2872 (P)	Dep. Angelici Vittorio (Pop.Dem.-Ulivo)	Professione di ingegnere diplomato
C 2252 (P)	Dep. Matakacena Amedeo (FI)	Prestazioni e servizi di ingegneria

segue

segue **Tav. 3 - Progetti e disegni di legge presentati in tema di professioni durante la XIII legislatura - Ingegneri**

N. assunto nell'iter parlamentare (*)	Presentato da	Argomento
C 1016 (P)	Dep. Poli Bortone Adriana (AN)	Attività di ingegneria
C 408 (P)	Dep. Scoca Maria Concetta (CCD-CDU)	Prove per l'esame di abilitazione dell'esercizio della professione di ingegnere e di architetto concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche
S 2461 (D)	Sen. D'Onofrio Francesco (CCD)	Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere per alcune categorie di ufficiali dell'Esercito
S 2392 (D)	Sen. Pedrizzi Riccardo (AN)	Attività di ingegneria
S 1279 (D)	Di Pietro Antonio – Ministro dei Lavori Pubblici	Misure per l'assunzione di personale tecnico nel ministero LL.PP per accelerare utilizzo di fondi strutturali
S 549 (D)	Sen. Pedrizzi Riccardo (AN)	Ordinamento della professione di tecnico diplomato in ingegneria e istituzione dell'albo professionale
S 548 (D)	Sen. Pedrizzi Riccardo (AN)	Disciplina della professione di ingegnere
S 486 (D)	Sen. Veltri Massimo (Sin.Dem.-Ulivo)	Esercizio professionale di ingegnere diplomato
S 618 (D)	Sen. Bedin Tino (PPI)	Risorse idriche minime
S 2808 (D)	Sen. Florino Michele (AN)	Equipollenza della laurea in discipline nautiche alle lauree in fisica, ingegneria e matematica ai soli fini dell'ammissione ai pubblici concorsi

(*) C = Camera (P) = Progetto di legge

S = Senato (D) = Disegno di legge

Fonte: elaborazione Centro Studi CNI da Banca dati della Camera dei Deputati (sito Internet www.senato.it e www.camera.it) aggiornata al 29/10/1999

Tav. 4 - Progetti e disegni di legge presentati in tema di professioni durante la XIII legislatura - *Professioni sanitarie*

N. assunto nell'iter parlamentare (*)	Presentato da	Argomento
S 3988 (D)	Sen. Pieroni Maurizio (Verdi – Ulivo)	Abolizione degli Ordini dei medici, veterinari, farmacisti, dei collegi delle Ostetriche. Istituzione registro medici
C 5175 (P)	Dep. Giacalone Salvatore (Pop.Dem.-Ulivo)	Elezione Consigli direttivi degli Ordini delle professioni sanitarie
S 2818 (D)	Bindi Rosy - Ministro della Sanità	Riforma degli ordini dei medici chirurghi
C 1685 (P)	Dep. Simeone Alberto (AN)	Riforma delle professioni sanitarie tecniche e infermieristiche ed istituzione dei relativi ordini professionali
C 255 (P)	Dep. Bartolich Adria (Sin.Dem.-Ulivo)	Ricorsi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie
C 5903 (P)	Dep. Galletti Paolo (Misto)	Professioni sanitarie non convenzionali
S 2586 (D)	Bindi Rosy - Ministro della Sanità	Disposizioni in materia di professioni sanitarie
S 2586 B (D)	Bindi Rosy - Ministro della Sanità	Disposizioni in materia di professioni sanitarie
C 4216 (P)	Bindi Rosy - Ministro della Sanità	Disposizioni in materia di professioni sanitarie
C 4216 BIS (P)	Bindi Rosy - Ministro della Sanità	Disposizioni in materia di professioni sanitarie
C 4216 TER (P)	Bindi Rosy - Ministro della Sanità	Istituzioni di albi e collegi delle professioni sanitarie
C 4980 (P)	Sen. Di Orio Ferdinando	Disciplina delle professioni sanitarie
C 3835 (P)	Bindi Rosy - Ministro della Sanità	Disposizioni in materia di professioni sanitarie

segue

segue **Tav. 4 - Progetti e disegni di legge presentati in tema di professioni durante la XIII legislatura - Professioni sanitarie**

N. assunto nell'iter parlamentare (*)	Presentato da	Argomento
C 3332 (P)	Dep. Saia Antonio (Rif.Com.-Progr.)	Riforma delle professioni sanitarie non mediche
C 1685 (P)	Dep. Simeone Alberto (AN)	Riforma delle professioni sanitarie tecniche e infermieristiche ed istituzione relativi ordini
C 1348 (P)	Dep. Giannotti Vasco (Sin.Dem.-Ulivo)	Riforma delle professioni infermieristiche
C 1107 (P)	Dep. Mussolini Alessandra (AN)	Disciplina delle professioni sanitarie
C 78 (P)	Dep. Calderoli Roberto (Lega Nord)	Riforma delle professioni sanitarie non mediche
S 2019 (D)	Sen. Tommasini Antonio (FI)	Professioni sanitarie
S 1648 (D)	Sen. Di Orio Ferdinando (Si.Dem.-Ulivo)	Professioni sanitarie
S 1619 (D)	Sen. Servello Francesco(AN)	Professioni sanitarie
S 744 (D)	Sen. Lavagnini Severino (PPI)	Professioni sanitarie
S 431 (D)	Sen. Carcarino Antonio (Rif.Com.-Progr.)	Professioni sanitarie
S 251 (D)	Sen. Di Orio Ferdinando (Si.Dem.-Ulivo)	Professioni sanitarie
C 590 (P)	Dep. Soda Antonio (Sin.Dem.-Ulivo)	Pubblicità sanitaria e repressione esercizio abusivo professioni sanitarie
S 427 (P)	Sen. Manara Elia (Lega Nord)	Pubblicità sanitaria e repressione esercizio abusivo professioni sanitarie

segue

segue **Tav. 4 - Progetti e disegni di legge presentati in tema di professioni durante la XIII legislatura - Professioni sanitarie**

N. assunto nell'iter parlamentare (*)	Presentato da	Argomento
S 428 (P)	Sen. Manara Elia (Lega Nord)	Pubblicità sanitaria e repressione esercizio abusivo professioni sanitarie

(*) C = Camera (P) = Progetto di legge
S = Senato (D) = Disegno di legge

Fonte: elaborazione Centro Studi CNI da Banca dati della Camera dei Deputati (sito Internet www.senato.it e www.camera.it) aggiornata al 29/10/1999

Tav. 5 - Progetti e disegni di legge presentati in tema di professioni durante la XIII legislatura - Altre professioni

N. assunto nell'iter parlamentare (*)	Presentato da	Argomento
C 4790 (P)	Dep. Folena Pietro (Dem. Sin. – Ulivo)	Elezione Consigli degli Ordini degli avvocati
C 3164 (P)	Dep. Parrelli Ennio (Sin.Dem.-Ulivo)	Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori di Roma
S 1980 (D)	Sen. Maceratini Giulio (AN)	Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori
S 1266 (D)	Sen. Preioni Marco	Destinazione di locali ai Consigli degli Ordini degli avvocati e dei procuratori
C 2833 (P)	Sen. Bucciero Ettore (AN)	Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore
S 485 (D)	Sen. Bucciero Ettore (AN)	Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore
C 4824 (P)	Dep. Carrara Carmelo (UDR-CDU/CDR)	Elezione dei Consigli dell'Ordine dei giornalisti
C 3678 (P)	Dep. Piscitello Calogero (Misto)	Nuovo ordinamento della professione di giornalista

segue

segue **Tav. 5 - Progetti e disegni di legge presentati in tema di professioni durante la XIII legislatura - Altre professioni**

N. assunto nell'iter parlamentare (*)	Presentato da	Argomento
C 3550 (P)	Dep. Bertucci Maurizio (FI)	Nuovo ordinamento della professione di giornalista
C 3114 (P)	Dep. Giovine Umberto (FI)	Nuovo ordinamento della professione di giornalista
C 2708 (P)	Dep. Pivetti Irene (Misto)	Ordinamento della professione di giornalista
C 147 (P)	Dep. Calderoli Roberto (Lega Nord)	Riforma dell'Ordine dei giornalisti
S 2296 (D)	Sen. Servello Francesco (AN)	Riforma dell'Ordine dei giornalisti
S 2253 (D)	Sen. Folloni Gian Guido (CDU)	Professione giornalistica e tutela della corretta informazione
S 2243 (D)	Sen. Mazzucca Poggiolini Carla (Misto)	Ordinamento della professione di giornalista
S 2152 (D)	Sen. Cusimano Vito (AN)	Riforma dell'Ordine dei giornalisti
S 1023 (D)	Sen. Bedin Tino (PPI)	Ordinamento della professione giornalistica
S 956 (D)	Sen. Andreolli Tarcisio (PPI)	Ordinamento della professione giornalistica
C 4489 (P)	Dep. Bono Nicola (AN)	Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti
C 4458 (P)	Dep. Frattini Franco (FI)	Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti
C 2837 (P)	Dep. Tortoli Roberto (FI)	Regolamento delle professioni di geometra, perito industriale e perito agrario

(*) C = Camera (P) = Progetto di legge
S = Senato (D) = Disegno di legge

Fonte: elaborazione Centro Studi CNI da Banca dati della Camera dei Deputati (sito Internet www.senato.it e www.camera.it) aggiornata al 29/10/1999

Tav. 6 - Progetti e disegni di legge presentati in tema di professioni durante la XIII legislatura - Varie

N. assunto nell'iter parlamentare (*)	Presentato da	Argomento
C 6025 (P)	Dep. Simeone Alberto (AN)	Incompatibilità tra la carica di presidente di Ordini professionali e il mandato parlamentare
C 3435 (P)	Dep. Trantino Vincenzo (AN)	Obbligatorietà della liquidazione da parte degli ordini delle parcelle relative a prestazioni tecniche
C 3232 (P)	Dep. Pisapia Giuliano (Rif.Com.-Progr.)	Modalità di elezione dei Consigli dell'Ordine
S 2667 (D)	Sen. Fassone Elvio (Sin.Dem.-Ulivo)	Disciplina dell'applicazione di misure interdittive
S 3450 (D)	Sen. De Luca Athos (Verdi-Ulivo)	Tutela previdenziale per i mestieri e le professioni di aiuto

(*) C = Camera (P) = Progetto di legge
S = Senato (D) = Disegno di legge

Fonte: elaborazione Centro Studi CNI da Banca dati della Camera dei Deputati (sito Internet www.senato.it e www.camera.it) aggiornata al 29/10/1999

Tav. 7.1 - Le ipotesi di riforma delle professioni intellettuali – Ottobre 1999

Tipologia di intervento	Vigilanza governativa	Natura delle prestazioni professionali
<p>Ddl Camera n. 5092 del 9/7/98 (Ministro Grazia e Giustizia Flick – Governo Prodi - I)</p>	<p>Legge delega: il governo ha un anno per emanare decreti attuativi e altri due anni per emanare ulteriori disposizioni correttive</p> <p>Demandata al Ministero competente</p>	<p>Distinte da attività di impresa; disciplinate secondo caratteri prestazioni professionali</p>
<p>Documento CUP (14/7/99; integrato l'11/09/99)</p>	<p>Legge quadro: il governo ha 5 anni per emanare decreti attuativi</p> <p>Demandata al solo Ministero di Grazia e Giustizia</p>	<p>Distinte da attività di impresa; disciplinate secondo caratteri prestazioni professionali (definita come obbligazione di mezzi e non di risultato)</p>
<p>Pdl Camera n. 4678 del 17/3/ 98 (Simeone - Al- leanza Nazionale)</p>	<p>Legge delega: il governo ha un anno per emanare decreti attuativi</p> <p>–</p>	<p>–</p>
<p>Ddl Senato n. 2856 del 28/10/ 97 (Pappalardo - Sinistra Democra- tica, Ulivo)</p>	<p>Legge delega: il governo ha un anno per emanare decreti attuativi</p> <p>–</p>	<p>–</p>

segue

segue Tav. 7.1 - Le ipotesi di riforma delle professioni intellettuali – Ottobre 1999

	Tipologia di intervento	Vigilanza governativa	Natura delle prestazioni professionali
Ddl Senato n. 3534 del 23/9/98 (Pastore - Forza Italia) e Pdl Camera n. 5482 del 3/12/98 (Biondi - Forza Italia)	Legge quadro: il governo ha 18 mesi per emanare decreti attuativi su cui si devono esprimere gli ordini professionali per norme relative a tirocinio, sistemi elettorali, tariffe, sistemi disciplinari, società tra professionisti. Il governo è tenuto ad emanare decreti attuativi specifici per ciascuna professione	Demandata al Ministero competente	-
Ddl Senato n. 3517 del 17/9/98 (Calvi - Dem. Sin., Ulivo)	Disciplina delle società tra professionisti	-	-
Pdl Cameran.6296 del 29/7/99 (Casini - Gruppo Misto)	Legge quadro: il governo ha un anno per emanare decreti attuativi	Demandata al solo Ministero di Grazia e Giustizia	-
Parere del 4/2/99 dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato sul Ddl 5092	-	-	Secondo i principi del diritto comunitario non devono essere distinte dalle attività d'impresa
Schema di Ddl Consiglio Nazionale dei Periti Industriali del 16/7/99 (Cassese)	Legge quadro: il governo ha 5 anni per emanare, su proposta consiglio degli Ordini, decreti attuativi	Demandato al Ministero competente	-

Fonte: Centro Studi CNI

Tav. 7.2 - Le ipotesi di riforma delle professioni intellettuali – Ottobre 1999

Ordini esistenti	
Ddl Camera n. 5092 del 9/7/98 (Ministro Grazia e Giustizia Flick - Governo Prodi - I)	–
Documento CUP (14/7/99; integrato l'11/09/99)	Riconoscimento automatico della qualifica di Ordine a quelle regolamentate alla data in vigore nuova legge-quadro
Pdl Camera n. 4678 del 17/3/98 (Simeone - Alleanza Nazionale)	–
Ddl Senato n. 2856 del 28/10/97 (Pappalardo - Sinistra Democratica, Ulivo)	Soppressione di quelli per i quali non si riconosca un prevalente interesse pubblico; accorpamenti in un unico centro di riferimento per quelli che presentano preminenti tratti di affinità
Ddl Senato n. 3534 del 23/9/98 (Pastore - Forza Italia) e Pdl Camera n. 5482 del 3/12/98 (Biondi - Forza Italia)	–
Ddl Senato n. 3517 del 17/9/98 (Calvi - Democratici di Sinistra, Ulivo)	–
Pdl Camera n.6296 del 29/7/99 (Casini - Gruppo Misto)	–

segue

segue **Tav. 7.2 - Le ipotesi di riforma delle professioni intellettuali – Ottobre 1999**

	Ordini esistenti
Parere del 4/2/99 dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato sul Ddl 5092	Il regime di esclusiva delle attività professionali e il sistema degli Ordini hanno carattere di eccezionalità; limitati ad attività professionali congiuntamente caratterizzati dal riferimento a principi e valori costituzionali, da una elevata complessità delle prestazioni, dalla rilevanza dei costi sociali conseguenti ad una inadeguata erogazione della prestazione
Schema di Ddl Consiglio Nazionale dei Periti Industriali del 16/7/99 (Cassese)	Regolazione professioni per tutelare il sapere organizzato, il mestiere e l'esperienza degli esercenti la professione e per proteggere i fruitori dei servizi professionali; si stabilisce che le professioni regolate siano le seguenti: avvocati, geometri, giornalisti, ingegneri, periti agrari, periti industriali, ragionieri e periti commerciali, psicologi, consulenti del lavoro, notai, geologi, assistenti sociali, biologi, chimici, dottori agronomi e forestali, dottori commerciali, agenti di cambio, agrotecnici, architetti, attuari, specializzandi doganali, medici chirurghi e odontoiatri, veterinari, farmacisti, infermieri e assistenti e vigilatrici d'infanzia, ostetriche, tecnici di radiologia medica; il Consiglio degli Ordini promuove la fusione o la federazione di più ordini o la ripartizione degli ordini in albi di più livelli. Esercenti le professioni regolate ed enti nazionali e locali mantengono le proprie funzioni per un periodo di 5 anni dalla data di emanazione della legge di riordino

Fonte: Centro Studi CNI

Tav. 7.3 - Le ipotesi di riforma delle professioni intellettuali – Ottobre 1999

Accesso alle professioni	Tirocinio professionale
<p>Ddl Camera n. 5092 del 9/7/98 (Ministro Grazia e Giustizia Flick Governo Prodi-I)</p>	<p>Libero; predeterminazione numerica per esercizio funzioni pubbliche; mantenimento esame di Stato</p> <p>Ammesso secondo modalità che garantiscano effettività e flessibilità; può essere svolto anche contemporaneamente agli studi per conseguire titolo di studio</p>
<p>Documento CUP (14/7/99; integrato l'11/09/99)</p>	<p>Libero; predeterminazione numerica per esercizio funzioni pubbliche; mantenimento esame di Stato; iscrizione obbligatoria agli Albi.</p> <p>Può essere svolto anche contemporaneamente agli studi per conseguire titolo di studio; sono ammesse forme alternative come corsi specialistici</p>
<p>Ddl Senato n. 2856 del 28/10/97 (Pappalardo - Sinistra Democr., Ulivo)</p>	<p>Da definire per ciascuna professione nel rispetto della legislazione comunitaria; viene abolito l'esame di Stato</p> <p>Abolito periodo di tirocinio o praticantato quale condizione per l'esercizio della professione</p>
<p>Ddl Senato n. 3534 del 23/9/98 (Pastore - Forza Italia) e Pdl Camera n. 5482 del 3/12/98 (Biondi – Forza Italia)</p>	<p>Libero; predeterminazione numerica per esercizio funzioni pubbliche; mantenimento esame di Stato</p> <p>Ammesso secondo modalità che garantiscano effettività e flessibilità; può essere svolto anche contemporaneamente agli studi per conseguire titolo di studio</p>

segue

segue **Tav. 7.3 - Le ipotesi di riforma delle professioni intellettuali – Ottobre 1999**

	Accesso alle professioni	Tirocinio professionale
Pdl Camera n.6296 del 29/7/99 (Casini - Gruppo Misto)	Libero; predeterminazione numerica solo per professioni con pubbliche funzioni; mantenimento esame di Stato; iscrizione obbligatoria agli albi	Ammesso secondo modalità che garantiscono effettività e flessibilità; può essere svolto anche contemporaneamente agli studi per conseguire titolo di studio; soglie minime di remunerazione per attività lavorativa eventualmente svolta e detrazioni di imposta per professionista
Parere del 4/2/99 dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato sul Ddl 5092	Obbligatorietà di iscrizione all'albo dell'ordine solo per esercizio attività attribuite in esclusiva; libertà di utilizzo del titolo dopo il superamento esame di Stato; libertà di iscrizione alle associazioni professionali; limiti alla presenza degli Ordini professionali nelle commissioni esame di Stato; nessun limite di età e di prove per sostenere esame di Stato; nessuna predeterminazione numerica anche per esercizio funzioni pubbliche (in questo caso accettabile solo previsione numero minimi); limiti ai poteri di revoca degli Ordini sulle abilitazioni professionali in relazione alle certificazioni e verifiche periodiche;	Limiti ai casi di previsione del tirocinio obbligatorio e alla sua durata

segue

segue **Tav. 7.3 - Le ipotesi di riforma delle professioni intellettuali – Ottobre 1999**

Accesso alle professioni	Tirocinio professionale
<p>Schema di Ddl Consiglio Nazionale dei Periti Industriali del 16/7/99 (Cassese)</p> <p>Libero, senza vincoli di predeterminazione numerica fatto salvo l'esame di Stato per l'abilitazione professionale a carattere selettivo, secondo standard nazionali; necessità di un titolo di studi universitario di primo livello (per singole professioni può essere richiesto titolo universitario di secondo livello; gli esercenti professioni con titolo di studio secondario continuano ad esercitare attività professionale)</p>	<p>Enti nazionali istituiscono o promuovono istituzione scuole di formazione degli aspiranti e degli esercenti la professione i cui titoli sono riconosciuti dal Ministero Università e Istruzione ai fini della formazione, tirocinio, ammissione all'esame di Stato; corsi enti professionali sono finanziati con fondi del Ministero del Lavoro e dell'Unione Europea per la formazione professionale</p>

Fonte: Centro Studi CNI

Tav. 7.4 - Le ipotesi di riforma delle professioni intellettuali – Ottobre 1999

Incompatibilità con l'esercizio della professione	Associazioni non regolate
<p>Ddl Camera n. 5092 del 9/7/98 (Ministro Grazia e Giustizia Flick - Governo Prodi - I)</p>	<p>Previste per prestatori attività professionali non protette; istituite presso Ministero competente; non danno diritto ad esclusiva ed all'uso del titolo; istituite attraverso consulto CNEL e Consigli nazionali Ordini</p>
<p>Documento CUP (14/7/99; integrato l'11/09/99)</p>	<p>Previste per prestatori attività professionali non protette; istituite presso Ministero competente; istituite attraverso consulto CNEL a cui è demandato anche il peritico monitoraggio</p>
<p>Ddl Senato n. 3534 del 23/9/98 (Pastore - Forza Italia) e Pdl Camera n. 5482 del 3/12/98 (Biondi - Forza Italia)</p>	<p>Previste per prestatori attività professionali non protette; istituite presso Ministero di Grazia e Giustizia; istituite attraverso consulto CNEL (a cui è anche affidato il compito di istruire le pratiche di riconoscimento e di verificarne la compatibilità con le norme di legge) e consigli nazionali degli ordini professionali operanti nel medesimo campo di attività; riconoscimento non attribuisce a iscritti esclusiva esercizio attività professionale e uso del titolo</p>

segue

Tav. 7.4 - Le ipotesi di riforma delle professioni intellettuali – Ottobre 1999

	Incompatibilità con l'esercizio della professione	Associazioni non regolate
Parere del 4/2/99 dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato sul Ddl 5092	Nessuna incompatibilità per esercizio di attività professionale in forma dipendente; contemporaneo esercizio di più attività libere, contemporaneo esercizio di attività professionale libera e di attività dipendente.	Devono costituire la regola; è impropria la consultazione dei consigli nazionali prima della loro istituzione e riconoscimento
Schema di Ddl Consiglio Nazionale dei Periti Industriali del 16/7/99 (Cassese)	Gli esercenti professioni regolate possono svolgere ulteriori attività purché non in conflitto con quelle ad essi riservate	Costituite da esercenti professioni non regolate; possono richiedere iscrizione registro presso Ministero Grazia e Giustizia oppure dell'Interno; gli iscritti a tali associazioni possono rendere pubblica tale qualità
Ddl Senato n. 2856 del 28/10/97 (Pappalardo - Sinistra Democratica, Ulivo)	Incompatibile con il rapporto di lavoro subordinato (compreso sostituti, ausiliari, tirocinanti) di pubbliche amministrazioni, enti pubblici, territoriali e locali, aziende pubbliche ed a capitale misto; i professionisti dipendenti possono esercitare attività professionale solo in relazione rapporto di lavoro subordinato presso amministrazione e istituzioni pubbliche e previa iscrizione elenchi speciali tenuti presso collegi professionali (iscritti ad elenchi speciali sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per la costituzione organi di gestione dei collegi)	–

Fonte: Centro Studi CNI

Tav. 7.5 - Le ipotesi di riforma delle professioni intellettuali – Ottobre 1999

Tariffe	Codice deontologico
<p>Ddl Camera n. 5092 del 9/7/98 (Ministro Grazia e Giustizia Flick - Governo Prodi - I)</p>	<p>Emanate dal Consiglio dei ministri, su proposta Ministro competente e previo parere Consiglio Nazionale Ordine solo per prestazioni professionali obbligatorie</p>
<p>Documento CUP (14/7/99; integrato l'11/09/99)</p>	<p>Mantenimento tariffe massime a tutela clientela; sostituzione tariffe minime con rilevanza costi minimi di ciascuna prestazione ed, ex post, dei corrispettivi medi applicati in diverse aree territoriali; livelli tariffari inderogabili per prestazioni obbligatorie emanate dal Consiglio dei Ministri su proposta Ministero competente e previo parere favorevole del Consiglio Nazionale dell'Ordine interessato</p>
<p>Ddl Senato n. 2856 del 28/10/97 (Pappalardo - Sin. Democratica, Ulivo)</p>	<p>Affidate alla libera contrattazione tra le parti</p>
<p>Ddl Senato n. 3534 del 23/9/98 (Pastore - Forza Italia) e Pdl Camera n. 5482 del 3/12/98 (Biondi - Forza Italia)</p>	<p>Ciascun ordinamento può stabilire tariffe massime inderogabili; le tariffe minime possono essere dichiarate inderogabili solo per prestazioni obbligatorie o che costituiscono pubblica funzione. Le deliberazioni in materia di tariffe inderogabili sono approvate dal Ministero Vigilante</p>

segue

segue Tav. 7.5 - Le ipotesi di riforma delle professioni intellettuali – Ottobre 1999

Tariffe	Codice deontologico
<p>Pdl Camera n.6296 del 29/7/99 (Casini – Gruppo Misto)</p>	<p>Ciascun ordinamento può stabilire tariffe massime inderogabili; le tariffe minime possono essere dichiarate inderogabili solo per prestazioni obbligatorie o che costituiscono pubblica funzione. Le deliberazioni in materia di tariffe inderogabili sono approvate dal Ministero di Grazia e Giustizia</p>
<p>Parere del 4/2/99 dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato su Ddl 5092</p>	<p>Prezzi fissati liberamente dal singolo professionista e rilevati ex post sul mercato da soggetti terzi; livelli tariffari inderogabili solo per i limiti massimi e nei casi di particolare debolezza del cliente (malati, obbligo di acquisto di prestazioni erogate da un numero limitato di soggetti come notai)</p>
<p>Schema di Ddl Consiglio Nazionale dei Periti Industriali del 16/7/99 (Cassese)</p>	<p>Determinato da Ordine nazionale; deve essere reso accessibile ai fruitori dei servizi professionali</p>

Fonte: Centro Studi CNI

Tav. 7.6 - Le ipotesi di riforma delle professioni intellettuali – Ottobre 1999

Società professionali	
Ddl Camera n. 5092 del 9/7/98 (Ministro Grazia e Giustizia Flick - Governo Prodi - I)	Ammesse anche in deroga codice civile; ammessa partecipazione al capitale, in posizione comunque minoritaria, di soci non professionisti; esclusione dall'oggetto sociale di attività in conflitto corretto esercizio professioni
Documento CUP (14/7/99; integrato l'11/09/99)	Ammesse anche in deroga codice civile; non ammessa partecipazione al capitale di soci non professionisti apportatori di solo capitale
Ddl Senato n. 2856 del 28/10/97 (Pappalardo - Sin. Democratica, Ulivo)	Ammesse
Ddl Senato n. 3534 del 23/9/98 (Pastore – Forza Italia) e Pdl Camera n. 5482 del 3/12/98 (Biondi – Forza Italia)	Ammesse tra persone fisiche esercenti una stessa professione; per le STP (società tra professionisti) è prevista l'iscrizione in apposito albo e ricadono sotto il controllo degli Ordini; possono essere autorizzate le società multiprofessionali; per le professioni tecniche è possibile costituzione di Srl e Spa (in tali casi la quota di capitale in mano a soci professionisti iscritti in albi deve essere superiore ai due terzi e la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci professionisti), Società in accomandita semplice o per azioni (possono essere soci accomandatari, soci professionisti iscritti ad albi; questi ultimi devono detenere oltre la metà del capitale sociale) e società cooperative (i soci, almeno 5, devono essere tutti professionisti iscritti ad albi; non sono ammessi soci sovventori); ogni socio può partecipare solo ad una società professionale e non può svolgere contemporaneamente attività individuale; le società non possono comprendere più di dieci soci
Ddl Senato n. 3517 del 17/9/98 (Calvi – Democratici di Sinistra, Ulivo)	Consentite solo tra iscritti ad albi; possibili società multiprofessionali con decreto del Ministero di Grazia e Giustizia e parere vincolante degli Ordini coinvolti; sono soggette alla disciplina degli Ordini professionali; le Camere di Commercio conservano un registro delle società tra

segue

segue **Tav. 7.6 - Le ipotesi di riforma delle professioni intellettuali – Ottobre 1999**

Società professionali

Ddl Senato n. 3517 del 17/9/98 (Calvi – Democratici di Sinistra, Ulivo)

professionisti; tra esercenti professioni tecniche possibilità di costituire Srl (in esse la quota di soci professionisti deve essere superiore a i due terzi del capitale sociale e la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci iscritti in albi), società in accomandita semplice o per azioni (possono essere accomandatari solo soci iscritti in albi, la quota complessiva degli accomandatari deve superare in ogni caso il 51%, i soci accomandatari devono essere in numero non inferiore a 5), società cooperative (il numero dei soci non può essere inferiore a 6, sono ammessi come soci solo iscritti negli albi); numero massimo di soci, dieci, comunque non superiore ad un ventesimo degli iscritti in ciascun albo; non è ammessa la partecipazione di un professionista a più società, fatte salvo quelle straniere; la società può avvalersi di altri professionisti non soci; per le professioni di notaio e avvocato la collaborazione da parte di professionisti e praticanti non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato. Non sono consentite attività commerciali o imprenditoriali, né investimenti delle disponibilità in beni non strettamente utilizzati nell'attività professionale; alle prestazioni fornite dalla società si applicano le tariffe della professione di chi ha eseguito la prestazione salvo accordo tra cliente e società; le prestazioni interprofessionali devono essere richieste dal cliente e danno diritto a separati compensi; in tutti gli altri casi si applica una sola tariffa; società straniere possono svolgere attività in Italia attraverso soci abilitati all'esercizio della professione nel nostro paese; è libera la costituzione di associazioni tra professionisti con effetti soltanto interni tra gli associati; gli atti di trasferimento mobiliari o immobiliari tra soci e società stipulati entro il secondo anno solare successivo dall'entrata in vigore della legge sono esenti da ogni imposta e tassa, salvo l'imposta del registro (1%); è possibile la regolarizzazione delle associazioni o società tra professionisti costituite anteriormente la presente legge entro l'anno successivo la sua entrata in vigore.

segue

segue **Tav. 7.6 - Le ipotesi di riforma delle professioni intellettuali – Ottobre 1999**

Società professionali

Pdl Camera n.6296 del 29/7/99 (Casini – Gruppo Misto)	Ammesse tra persone fisiche esercenti una stessa professione intellettuale protetta; sono ammesse le società multiprofessionali; possono svolgere attività solo a seguito iscrizione all'Albo; sono sottoposte al controllo degli Ordini professionali; possono essere costituite anche in forma di società di capitali (in questo caso possono essere soci anche persone fisiche o giuridiche non iscritte ad albi professionali; la loro quota di capitale deve però essere inferiore ad un terzo del totale, devono costituire una minoranza tra gli amministratori ed il loro nome non può comparire nella denominazione sociale della società), di società in accomandita (solo i professionisti possono essere soci accomandatari, i quali devono detenere oltre la metà del capitale sociale), società cooperative (devono essere composte da almeno 5 soci, tutti professionisti; non sono ammessi soci sovventori); ogni socio può partecipare ad una sola società professionale e non può esercitare professione a titolo individuale; nell'assemblea dei soci, ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia l'importo della sua partecipazione sociale
Parere del 4/2/99 dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato sul Ddl 5092	Consentite anche società multiprofessionali e società con soci iscritti e non iscritti ad albi. Possono essere soci di società professionali esercenti le professioni e persone fisiche o giuridiche non esercenti le professioni; queste ultime possono detenere un massimo di 1/4 del capitale della società; devono rispettare codici deontologici e standard prestazionali stabiliti da enti professionali; la decisione sull'opportunità per una professione o un gruppo di professioni di svolgere attività in forma associata spetta al Consiglio degli Ordini
Schema di Ddl Consiglio Nazionale dei Periti industriali del 16/7/99 (Cassese)	Possono essere soci di società professionali esercenti le professioni e persone fisiche o giuridiche non esercenti le professioni; queste ultime possono detenere un massimo di 1/4 del capitale della società; devono rispettare codici deontologici e standard prestazionali stabiliti da enti professionali; la decisione sull'opportunità per una professione o un gruppo di professioni di svolgere attività in forma associata spetta al Consiglio degli Ordini

Fonte: Centro Studi CNI

Tav. 7.7 - Le ipotesi di riforma delle professioni intellettuali – Ottobre 1999

Assicurazione per responsabilità civile	Pubblicità	Previdenza	Tutela dei consumatori
Ddl Camera n. 5092 del 9/7/98 (Ministro Grazia e Giustizia Flick - Governo Prodi - I)	Obbligatoria	Consentita	Previste misure per informare il pubblico circa i contenuti minimi delle prestazioni, anche mediante la diffusione delle relative norme tecniche;
Documento CUP (14/7/99; integrato l'11/09/99)	Obbligatoria	Consentita, purché abbia carattere esclusivamente informativo e secondo regole stabilite dai rispettivi Ordini	Previsione di forme di previdenza obbligatorie ed autonome, in continuità con quelle esistenti
Ddl Senato n. 2856 del 28/10/97 (Papalardo - Sinistra Democratica, Ulivo)	Consentita	Abolizione dell'obbligo di iscrizione per i professionisti agli istituti e alle casse di previdenza delle categorie	
Ddl Senato n. 3534 del 23/9/98 (Pastore - Forza Italia) e Pdl Camera n.5482 del 3/12/98 (Biondi – Forza Italia)	Obbligatoria	Consentita	Previste misure per informare il pubblico circa i contenuti minimi delle prestazioni, anche mediante la diffusione delle relative norme tecniche

segue

segue **Tav. 7.7 - Le ipotesi di riforma delle professioni intellettuali – Ottobre 1999**

	Assicurazione per responsabilità civile	Pubblicità	Previdenza	Tutela dei consumatori
Ddl Senato n. 3517 del 17/9/98 (Calvi - Democratici di Sinistra, Ulivo)	Obbligatoria anche per società tra professionisti con un massimale superiore al volume d'affari della società dell'ultimo triennio			
Pdl Camera n.6296 del 29/7/99 (Casini - Gruppo Misto)	Obbligatoria	Consentita garantendo correttezza e rispetto delle norme deontologiche		Previste misure per informare il pubblico circa i contenuti minimi delle prestazioni, anche mediante la diffusione delle relative norme tecniche;
Parere del 4/2/99 dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato sul Ddl 5092		Consentita; deve riferirsi alle tipologie, alle caratteristiche, ai prezzi dei servizi offerti		Pubblicazione e diffusione di standard qualitativi delle prestazioni e dei comportamenti che professionisti devono rispettare; possibilità di stipulare contratti con prezzi e garanzie collegati al conseguimento obiettivi concordati; diffusione di informazioni quantitative sui prezzi, rilevati ex post e da soggetti terzi

segue

segue **Tav. 7.7 - Le ipotesi di riforma delle professioni intellettuali – Ottobre 1999**

Assicurazione per responsabilità civili	Publicità	Previdenza	Tutela dei consumatori
Schema di Ddl Consiglio Nazionale dei Periti Industriali del 16/7/99 (Cassese)	Obbligatoria	Consentita; è vietata la pubblicità comparativa	Obbligo di iscriversi a enti previdenziali “ad hoc” o generali

Fonte: Centro Studi CNI

Tav. 7.8 - Le ipotesi di riforma delle professioni intellettuali – Ottobre 1999

Natura degli Ordini	Articolazione territoriale degli Ordini	Funzioni degli Ordini	Consiglio degli Ordini
Ddl Camera n. 5092 del 9/7/98 (Ministro Grazia e Giustizia Flick - Governo Prodi - I)	Secondo criteri tendenzialmente uniformi, anche su base diversa da quella provinciale, regionale, nazionale, circondariale o distrettuale	Vigilanza, coordinamento, indirizzo, rappresentanza istituzionale degli iscritti; formazione, tenuta degli albi, controllo sulla permanenza dei requisiti degli iscritti; certificazione attestante la qualificazione professionale risultante dagli albi e la qualità delle prestazioni ai sensi disciplina Unione Europea	
Documento CUP (14/7/99; integrato l'11/09/99)	Secondo criteri tendenzialmente uniformi	Obbligo di promuovere e verificare formazione permanente propri iscritti; certificazione attestante la qualificazione professionale risultante dagli albi e la qualità delle prestazioni ai sensi disciplina Unione Europea	

segue

segue **Tav. 7.8 - Le ipotesi di riforma delle professioni intellettuali – Ottobre 1999**

Natura degli Ordini	Articolazione territoriale degli Ordini	Funzioni degli Ordini	Consiglio degli Ordini
Ddl Senato n. 2856 del 28/10/97 (Pappalardo - Sin. Democratica, Ulivo)	Secondo criteri tendenzialmente uniformi	Custodia e aggiornamento iscritti; vigilanza sull'esercizio alla professione e osservanza regole deontologiche; assunzione provvedimenti disciplinari verso gli iscritti; promozione formazione culturale e aggiornamento iscritti; fornire consulenza al Ministero vigilante; designare rappresentanti dei collegi professionali presso enti, commissioni ecc.; determinare e riscuotere contributi a carico degli iscritti	
Ddl Senato n. 3534 del 23/9/98 (Pastore - Forza Italia) e Pdl Camera n. 5482 del 3/12/98 (Biondi - Forza Italia)	Enti pubblici non economici	Secondo quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti	Tenuta e aggiornamento degli albi, formazione e aggiornamento professionale, monitoraggio dei contenuti e del mercato delle prestazioni, controllo della qualità e correttezza delle prestazioni, informazione del pubblico dei contenuti minimi delle singole prestazioni anche mediante diffusione relative norme tecniche; determinazione tariffe; adozione codice deontologico
Parere del 4/2/99 dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato sul Ddl 5092	Documento CUP (14/7/99; integrato l'11/09/99)		Formazione, aggiornamento, tenuta albi e verifica periodica degli stessi; ruolo propositivo nella definizione di protocolli di certificazione della qualità ai quali professionisti, volontariamente, possano conformarsi

segue

segue Tav. 7.8 - Le ipotesi di riforma delle professioni intellettuali – Ottobre 1999

	Natura degli Ordini	Articolazione territoriale degli Ordini	Funzioni degli Ordini	Consiglio degli Ordini
Schema di DdI Consiglio Nazionale dei Periti Industriali del 16/7/99 (Cassese)	Hanno natura giuridica privata; hanno autonomia statutaria e regolamentare, organizzativa, finanziaria. Il consiglio dell'ente nazionale determina con tributo annuale obbligatorio per ogni iscritto; non possono ricevere contributi o altri finanziamenti a carico dello Stato o di altri Enti pubblici		Diffusione degli standards professionali ed organizzazione della certificazione di qualità; valutazione della loro applicazione e diffusione delle informazioni relative; redazione dei modelli tariffari massimi scopo di orientamento degli utenti; raccolta e pubblicazione delle tariffe praticate dagli esercenti la professione; formazione degli aspiranti e degli esercenti la professione; rappresentanza istituzionale degli iscritti; tenuta albi	Istituito presso il Ministero (...); composto da 15 membri di cui 5 nominati dai Presidenti delle Camere, 5 dal Consiglio dei Ministri 5 dal CUP in modo da assicurare la rappresentanza di tutte le professioni; valuta funzionamento enti nazionali, determina i criteri generali dell'esercizio del potere degli enti nazionali, risolve i conflitti tra gli enti nazionali, promuove forme di cooperazione tra professionisti e enti professionali, propone scioglimenti consigli degli enti nazionali, promuove la fusione o la federazione di più ordini o la ripartizione degli ordini in albi a più livelli
PdI Camera n.6296 del 29/7/99 (Casini - Gruppo Misto)	Enti pubblici non economici	Secondo quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti.	Tenuta e aggiornamento degli albi, formazione e aggiornamento professionale, monitoraggio dei contenuti e del merito delle prestazioni, controllo della qualità e correttezza delle prestazioni, informazione del pubblico dei contenuti minimi delle singole prestazioni anche mediante diffusione relative norme tecniche; determinazione tariffe; adozione codici deontologici	

segue

Finito di stampare nel mese di aprile 2000
Stampa: tipografia Edigraf, via Ugo Fleres 24, 00199 Roma